

Art.15 – Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano fatto inserire a verbale il proprio dissenso. Di tale dissenso deve essere data tempestiva comunicazione scritta al Revisore dei Conti nonché al Presidente della Provincia.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che abbia manifestato il suo dissenso ai sensi del comma precedente.

Art.16 – Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 comma 4 del presente Statuto.
2. Spetta al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda;
 - c. la legale rappresentanza dell'Azienda di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d. curare le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
 - e. promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, inclusa la resistenza in giudizio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - f. sottoscrivere i contratti individuali di assunzione del Direttore e degli altri eventuali dirigenti;
 - g. riferire periodicamente, con cadenza annuale, con relazione scritta predisposta dal Direttore, al Presidente della Provincia, sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del Piano-programma, segnalando tempestivamente eventuali criticità o situazioni che possano compromettere gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda con le correlate proposte di intervento risolutivo;
 - h. ottemperare a tutte le richieste e agli adempimenti previsti, in sede di esercizio del potere di indirizzo, controllo e vigilanza da parte della Provincia, dagli artt.4 e 5 del presente Statuto;
 - i. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, e previo parere favorevole del Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni, e dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia; in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti prodotti fino alla data della mancata ratifica, dovranno essere deliberate le modifiche del caso.

- j. riferire entro 48 ore al Presidente della Provincia:
 - l'assunzione di spese e impegni che comportino uno scostamento significativo rispetto al bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - la presenza di difficili situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.
 - k. firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione unitamente al Direttore;
 - l. eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente nomina tra i componenti il Consiglio un Vice-Presidente, delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo.
 4. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art.17 – Gratuità dell'incarico di Presidente e Consigliere di Amministrazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii., il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione possono solo aver diritto a rimborsi spese secondo le regole in vigore per la Provincia di Sondrio e/o, comunque, stabilite dalla legge. I suddetti rimborsi spese sono a carico del bilancio aziendale.

Art.17bis – Commissario Straordinario

1. In casi eccezionali, per una durata limitata e per giustificati motivi, il Presidente della Provincia ha facoltà di nominare un Commissario che riassume in sé i compiti spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.
2. Può essere nominato Commissario chiunque abbia i requisiti per essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di Commissario è, al pari di quello del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, a titolo onorifico e gratuito.
4. In caso di nomina del Commissario, il Presidente della Provincia riferisce al Consiglio provinciale, nella prima seduta utile, le motivazioni che lo hanno portato a tale scelta.
5. Tale nomina può avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti circostanze:
 - a. situazioni di blocco o impossibilità di funzionamento degli Organi Ordinari:
 - dimissioni, decesso, decadenza o sopravvenuta e permanente incapacità della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, tali da impedire la valida costituzione o il regolare funzionamento degli Organi;
 - impossibilità oggettiva e protratta di eleggere o nominare il Presidente o di costituire o ricostituire il Consiglio di Amministrazione secondo le procedure previste dallo statuto, entro un termine ragionevole;
 - grave e persistente paralisi dell'attività deliberativa del Consiglio di Amministrazione, dovuta a insanabili contrasti interni o a comportamenti